



STUDIO LEGALE IACOBELLI

*NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO*

## **APPROFONDIMENTO IN TEMA DI MORATORIA MUTUI E CANONI LEASING**

Ai sensi dell'art. 56 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella L. n. 27 del 24 aprile 2020 e dell'Accordo per il credito 2019 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni di rappresentanza delle Imprese e successivi *Addendum*.

**06/08/2020**

\*\*\*\*\*

Gentile Cliente, la presente informativa ha lo scopo di fornire un approfondimento sulla normativa in tema di “*misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario*” di cui al D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), convertito nella L. 27/2020, nonché dell'Accordo per il credito 2019 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni di rappresentanza delle Imprese e successivi *Addendum*.

### ***1. La moratoria ex art. 56 del c.d. Decreto “Cura Italia”.***

Il c.d. Decreto “Cura Italia” prevede una moratoria sui prestiti e sulle linee di credito delle piccole e medie imprese (di seguito PMI<sup>1</sup>).

In altri termini, sono sospese le scadenze di pagamento delle rate dei prestiti e mutui, dei canoni di *leasing* e dei prestiti non rateizzati fino al **30 settembre 2020**.

Tali benefici non sono però automatici e, pertanto, devono essere richiesti dall'impresa all'istituto di credito o alla società di *leasing* mediante la presentazione di un'autocertificazione con la quale la piccola e media impresa, attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

---

<sup>1</sup> Raccomandazione della Commissione Europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, art. 2: “*La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.2.Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.3.Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR*”. Sul punto si precisa inoltre che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato che nell'ambito delle PMI sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

**Studio Legale Iacobelli**

**Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)**

web: <https://www.iacobellilex.it/> – E-mail: [info@iacobellilex.it](mailto:info@iacobellilex.it) – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



STUDIO LEGALE IACOBELLI

L'art. 56 del Decreto "Cura Italia", coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020, prevede quanto segue: "(...) *Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:*

*(...) c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.*

*3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.*

*4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.*

*5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.*

*6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:*

*a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);*

*b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);*

*c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).*

*Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché' con riferimento a finanziamenti agevolati previa*

**Studio Legale Iacobelli**

**Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)**

web: <https://www.iacobellilex.it/> – E-mail: [info@iacobellilex.it](mailto:info@iacobellilex.it) – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



STUDIO LEGALE IACOBELLI

*comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative”.*

Lo strumento di cui all'art. 56 del c.d. Decreto “Cura Italia”, si riferisce non solo alle micro, piccole e medie imprese, ma anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa, che dovrà avere sede in Italia, deve essere *in bonis*, ovvero, non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute da oltre 90 giorni.

L'impresa dovrà dichiarare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 4 DPR 445/2000.

Possono richiedere i benefici di cui all'art. 56 del Decreto “Cura Italia” anche le imprese che hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Con la richiesta di sospensione del mutuo e delle operazioni di *leasing*, il piano di rimborso sarà sospeso fino al 30 settembre 2020. Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020 che, dunque, non dovrà essere pagata. È possibile richiedere la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

La sospensione o l'allungamento sono accettate d'ufficio (ovvero, senza che l'istituto di credito o la società di *leasing* compia alcuna istruttoria) e alle medesime condizioni unitamente agli elementi accessori<sup>2</sup>.

Le rate scadute e non pagate prima dell'entrata in vigore del Decreto Cura Italia (17/03/2020) non possono essere invece computate nell'ambito della sospensione.

## **2. Moratoria Associazione Bancaria Italiana (ABI)**

Un secondo strumento a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario concesso alle PMI è previsto dall'accordo per il credito 2019 tra l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, c.d. moratoria ABI. La moratoria è riferita alle micro, piccole e medie imprese con esposizioni debitorie in essere al 31/01/2020.

La circolare prot. UCR/001241 del 26/06/2020 diffusa dall'Associazione bancaria italiana (di seguito ABI) comunica il rinvio dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 della possibilità di usufruire della moratoria che il settore bancario ha attivato a causa dell'emergenza Covid-19.

---

<sup>2</sup> Gli elementi accessori sono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento come per esempio garanzie e assicurazioni.



STUDIO LEGALE IACOBELLI

L'iniziativa recepisce la decisione dell'Autorità bancaria europea (di seguito EBA) di prorogare le facilitazioni nel trattamento delle operazioni di moratoria concesse nell'ambito di iniziative legislative o per accordo conseguenti alla pandemia del Covid-19.

La misura prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di: *i*) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; *ii*) di allungare la scadenza dei finanziamenti.

La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di *leasing*, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di *leasing*.

Il periodo di sospensione massimo è di 12 mesi.

Come per la moratoria di cui all'art. 56 del Decreto "Cura Italia", anche in questo caso le imprese non devono avere rate di mutui e *leasing* scadute o non pagate o pagate solo parzialmente da oltre 90 giorni, ma, a differenza della moratoria di cui all'art. 56 del Decreto "Cura Italia", l'impresa non deve aver già usufruito di analoga sospensione/allungamento nell'arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

L'impresa, dunque, potrà sospendere il pagamento della quota capitale della rata di mutuo o *leasing* fino ad un anno, oppure, prolungare il mutuo fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine, il termine massimo di allungamento è pari a 270 giorni, mentre, per il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento è pari a 120 giorni.

La richiesta di sospensione o allungamento è soggetta ad istruttoria da parte dell'istituto di credito o della società di *leasing* nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione e delle procedure, ferma restando la loro autonoma valutazione. Nell'accordo è altresì previsto che le banche si impegnano a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca stessa al cliente.

Le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo stesso.

Dunque, l'impresa nella compilazione della domanda dovrà dichiarare: *i*) il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; *ii*) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19; *iii*) di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa; *iv*) di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 4 DPR 445/2000.

**Studio Legale Iacobelli**

**Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)**

web: <https://www.iacobellilex.it/> – E-mail: [info@iacobellilex.it](mailto:info@iacobellilex.it) – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



STUDIO LEGALE IACOBELLI

Al fine di agevolare la comprensione delle differenze fra la moratoria *ex art. 56* Decreto Cura Italia e la c.d. moratoria ABI, si allega al presente approfondimento una tabella riepilogativa.

\*\*\*\*\*

Ausplicando di aver fatto cosa gradita, si resta a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

*Avv. Francesco Iacobelli*



STUDIO LEGALE IACOBELLI

MODELLI A CONFRONTO	MORATORIA EX ART. 56 DECRETO CURA ITALIA	MORATORIA ABI
<b>SOGGETTI E REQUISITI</b>	<p>Micro, piccole e medie imprese di tutti i settori operanti in Italia, lavoratori autonomi titolari di partita IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ con sede in Italia;</li><li>➤ con esposizioni debitorie non deteriorate alla data del 17/03/2020;</li><li>➤ anche se hanno già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.</li></ul>	<p>Micro, piccole e medie imprese di tutti i settori operanti in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ con esposizioni debitorie in essere al 31/01/2020;</li><li>➤ con riferimento ai mutui e <i>leasing</i> possono chiedere la moratoria le imprese con esposizioni debitorie non deteriorate, ovvero con rate non scadute, non pagate o pagate solo parzialmente da più di 90 giorni;</li><li>➤ con riferimento alle operazioni anticipatorie dei crediti per i quali si chiede l'allungamento della scadenza, l'impresa deve dichiarare che detti crediti sono certi ed esigibili.</li></ul> <p><b>Non</b> sono ricomprese le imprese che hanno già ottenuto misure di sospensione o allungamento dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.</p>
<b>OGGETTO DELLA MORATORIA</b>	<p>Le imprese danneggiate dalla diffusione del Covid-19 possono avvalersi dei seguenti benefici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ sospensione dei mutui e operazioni di <i>leasing</i> sino al 30/09/2020;</li><li>➤ sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.</li></ul>	<p>Le imprese che aderiscono alla Moratoria ABI possono avvalersi dei seguenti benefici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e <i>leasing</i> fino a un anno;</li><li>➤ allungamento dei mutui fino al 100% della durata residua dell'ammortamento;</li><li>➤ allungamento fino a 120 giorni delle scadenze delle operazioni di credito agrario a breve termine perfezionate con o senza cambiali;</li><li>➤ allungamento fino a 270 giorni delle operazioni di anticipo di credito a breve termine.</li></ul>
<b>PROCEDURA</b>	<p>La sospensione o l'allungamento sono <b>accettate d'ufficio</b> e alle medesime condizioni unitamente ai rispettivi elementi accessori (<i>i.e.</i> i contratti connessi al contratto di finanziamenti).</p>	<p>La sospensione o l'allungamento sono <b>sogette ad istruttoria</b> da parte dell'istituto di credito o della società di <i>leasing</i> le quali si impegnano a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda o dall'ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca stessa al cliente.</p>
<b>MODALITA' DI RICHIESTA</b>	<p>L'impresa dovrà comunicare (a mezzo PEC o attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa) al proprio istituto di credito o società di <i>leasing</i> di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci <i>ex art.</i> 4 DPR 445/2000.</p>	<p>L'impresa dovrà inviare la domanda redatta su un modulo predisposto dall'istituto di credito o società di <i>leasing</i> e auto-dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;</li><li>➤ di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da Covid-19;</li><li>➤ di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;</li><li>➤ di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci <i>ex art.</i> 4 DPR 445/2000.</li></ul>

Studio Legale Iacobelli

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

web: <https://www.iacobellilex.it/> – E-mail: [info@iacobellilex.it](mailto:info@iacobellilex.it) – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037